



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Imprese

Il Collegio composto da:

Dott.ssa Silvia Vitro' presidente
Dott. Alberto La Manna giudice
Dott. Luca Martinat giudice relatore

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 14.05.2021 la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **5252/2020** R.G. Civ.

avente per oggetto: diritti d'autore, artt. 72 e 73 LDA

promossa da:

SCF s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniela De Pasquale, e presso lo studio legale Ughi e Nunziante in Milano, via Zenale n. 19, elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti in atti;

- ATTRICE -

contro

██████████ s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████, presso il cui studio in Torino, ██████████, è elettivamente domiciliata in forza di delega allegata alla comparsa di costituzione;

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, difesa e istanza, anche istruttoria, respinta e disattesa,

NEL MERITO

1) accertare e dichiarare che la convenuta ██████████ S.r.l., utilizzando i fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF presso la discoteca "██████████" corrente in Torino (TO), via ██████████, senza nulla corrispondere alla società attrice dal 1° febbraio 2015 al 1° marzo 2019, è incorsa nella violazione dell'art. 73 L.A. e, per l'effetto,

2) condannare la convenuta ██████████ S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di SCF dei compensi di cui all'art. 73 L.A. per la diffusione di fonogrammi protetti presso la discoteca "██████████" maturati da SCF nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 1° marzo 2019, per tutte le ragioni dedotte in atti, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 17.980,02 (diciassettemilanovecentoottanta/02) oltre IVA, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

3) condannare la convenuta ██████████ S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti da SCF per effetto della violazione del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione del proprio catalogo musicale ai sensi dell'art. 72 L.A., da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 158, comma 2, L.A. e in ogni caso per un importo non inferiore ad €. 10.000,00 (diecimila/00), il tutto oltre interessi legali fino alla pronuncia della sentenza;

4) disporre nei confronti della convenuta ██████████ S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, l'interdizione temporanea all'uso dei fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF per un periodo di centottanta (180) giorni decorrenti dalla pronuncia della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 3, L.A., fissando altresì una penale di €. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine interdittivo e per ogni violazione o inosservanza del provvedimento successivamente constatata;

5) ordinare la pubblicazione della sentenza per almeno una volta sui quotidiani *Il Sole 24 ore*, *La Repubblica* e *Il Corriere della sera*, in caratteri doppi del normale, a cura della attrice e a spese della convenuta;

In ogni caso

Con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Parte convenuta:

“1. *Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Torino, respingere parzialmente la domanda di pagamento della SCF s.p.a., determinando e limitando il quantum dovuto dalla convenuta al solo importo risultante dall’esatta applicazione dei parametri di calcolo applicati agli eventi effettivamente organizzati da [REDACTED] soggetti al pagamento dei diritti SCF;*

2. *Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Torino, respingere la domanda di pagamento di € 15.000 a titolo di risarcimento del danno;*

3. *Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Torino, respingere la di interdizione temporanea all’uso dei fonogrammi per il richiesto periodo di centottanta (180) giorni decorrenti dalla pronuncia della sentenza.*

4. *Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Torino condannare l’attrice al pagamento delle spese ed onorari del giudizio oltre iva, cpa e spese generali, o disporre, in ogni caso, la compensazione in ragione della parziale auspicata soccombenza”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio SCF s.r.l. citava in giudizio [REDACTED] s.r.l. esponendo: 1) di essere la principale società di gestione collettiva dei diritti spettanti al produttore fonografico, rappresentando, in sostanza, l’intera industria discografica, avendo ricevuto apposito mandato da circa 400 produttori; 2) di aver introdotto il presente giudizio ex artt. 72 e 73 LDA per contrastare l’abusivo utilizzo di brani registrati (fonogrammi) protetti dalla legge sul diritto d’autore; 3) che, in particolare, la convenuta da febbraio 2015 a marzo 2019 (a partire dal mese di aprile 2019, infatti, essa ha iniziato a pagare i diritti) avrebbe abusivamente diffuso al pubblico i fonogrammi musicali presso la discoteca “[REDACTED]” in Torino, ragion per cui è intenzione dell’attrice chiedere il pagamento dei relativi diritti, oltre al risarcimento del

danno ex artt. 72 e 158 LDA; 4) di voler inoltre ottenere in danno della convenuta l'inibitoria all'utilizzo dei fonogrammi musicali per un periodo di 180 giorni ex art. 163 LDA, con annessa fissazione di una penale di € 1.000,00 per ogni violazione; 5) di voler, infine, ottenere la pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale.

██████████ s.r.l., quindi, si costituiva in giudizio solamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedendo il rigetto parziale dell'avversaria domanda, rilevando: 1) che il mancato pagamento era dovuto ad un'incomprensione circa le modalità di corresponsione dei vari diritti (ed infatti parte convenuta aveva sempre regolarmente pagato i diritti spettanti agli autori direttamente alla SIAE); 2) che il credito spettante all'attrice era comunque più basso di quello reclamato; 3) l'eccessività della richiesta risarcitoria non essendo stato provato alcun danno; 4) l'eccessività altresì della richiesta di interdizione temporanea all'uso dei fonogrammi, misura che comporterebbe la condanna a morte della convenuta.

La causa veniva istruita a mezzo ordine di esibizione nei confronti della convenuta e della SIAE finalizzato ad accertare l'esatta entità dell'illecito denunciato da parte SCF e giungeva infine a decisione.

2) Quanto, quindi, al merito della controversia, va detto che parte attrice ha adeguatamente documentato (la circostanza non è in ogni caso contestata) di essere la mandataria di circa 400 produttori musicali per la gestione dei fonogrammi musicali, con annesso potere di agire in giudizio per la tutela dei relativi diritti.

Va poi osservato che ex art. 72 LDA *"il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo ... di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione"*.

Secondo l'art. 73, comma 1, LDA, inoltre, *"il produttore fonografico ha diritto a percepire un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori"*.

Secondo, invece, l'art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017 gli utilizzatori dei fonogrammi *"devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un*

formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:

a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili".

Quanto al compenso spettante al produttore di fonogrammi, va detto che il DPCM del 02.02.2015 attualmente in vigore ne ha demandato la regolamentazione ad accordi fra i rappresentanti delle categorie professionali interessate.

Ciò posto, va quindi rilevato che in forza delle convenzioni che poi sono state stipulate è stato introdotto un tariffario parametrato alla capienza del locale ed al numero di intrattenimenti organizzati nel corso dell'anno solare.

Sulla base, quindi, della capienza della discoteca gestita dalla convenuta (399 posti), parte attrice ha il diritto di chiedere il pagamento della somma di € 33,80 per ogni serata organizzata nel 2018, mentre agli anni precedenti deve essere applicato il tariffario anno per anno in vigore.

La correttezza del suddetto metodo di calcolo non è stata messa in dubbio da [REDACTED], che, in effetti, non ha contestato in via generale il proprio inadempimento, essendosi limitata a formulate eccezione volte a limitare il solo *quantum*.

Ciò posto, ritiene il Collegio sostanzialmente corretto il conteggio in punto diritti a lei spettanti operato da parte attrice in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, conteggio da essa elaborato dopo aver potuto consultare la documentazione depositata dalla convenuta e dalla SIAE all'esito degli ordini di esibizione disposti dal Tribunale.

In particolare, venendo ad esaminare le eccezioni della convenuta, va detto che il numero complessivo di eventi indicati da SCF (691) risulta più alto di quello indicato da parte convenuta (651) in quanto nel proprio specchio SCF include nell'annualità 2019 anche gli eventi per i quali la convenuta ha regolarmente corrisposto i diritti di utilizzazione dei fonogrammi con decorrenza dal mese di aprile.

L'inclusione degli eventi (tutti del 2019) che la convenuta ha provveduto a remunerare all'attrice, tuttavia, non implica un'indebita richiesta di pagamento posto che SCF ha immediatamente provveduto a defalcare dal totale emergente qualora si considerasse tutto il 2019 come non pagato (€ 18.796,85) quanto da parte convenuta effettivamente corrisposto nel 2019 (€ 816,93), giungendo ad un totale complessivo di € 17.980,02: in forza di quest'operazione, dunque, SCF ha chiesto in pagamento solamente gli eventi per i quali [REDACTED] non ha corrisposto i dovuti compensi per l'utilizzazione dei fonogrammi.

Circa, invece, la seconda contestazione della convenuta, ovvero quella per cui essa non dovrebbe corrispondere alcuni dei diritti di utilizzazione richiesti da SCF in quanto in talune serate si sarebbe tenuta solamente musica dal vivo (codice SIAE 60) oppure si sarebbero tenuti eventi diversi (feste private, sfilate, convegni) e non, dunque, serate animate dalla riproduzione di fonogrammi (codice SIAE 61, ovvero Ballo SM), va detto che in realtà il fatto che vi sia stata una serata con musica dal vivo, o una festa privata (o altro evento) non esclude che vi sia stata altresì la riproduzione dei fonogrammi.

Va detto, in effetti, che negli eventi classificati con il codice 60 per cui la convenuta contesta l'obbligo di pagamento in quanto sarebbe stata riprodotta solamente musica dal vivo (codice diritti SD2222) risulta dai resoconti della SIAE (da questa prodotti sulla base delle dichiarazioni provenienti dalla stessa [REDACTED]) che in realtà è stata anche riprodotta/diffusa musica registrata (codice diritti SD2223), sicché, stante la natura mista dell'evento, la convenuta è tenuta a pagare i diritti di ogni attività espletata, ivi compresa quella oggetto di causa (riproduzione di fonogrammi).

Per lo stesso motivo vanno incluse nel conteggio anche le serate dedicate a feste private posto che nei resoconti della SIAE (da questa prodotti sulla base delle dichiarazioni provenienti dalla stessa [REDACTED]) risulta anche la riproduzione di fonogrammi (tanto che le suddette serate sono classificate con il codice 61, genere Ballo SM), nonché quelle in cui è stata utilizzata musica d'ambiente in quanto tale attività presuppone la riproduzione dei fonogrammi (codici SD2278 e SD2272).

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, deve essere condivisa la quantificazione economica dei diritti spettanti ad SCF di € 17.980,02 in forza del tariffario previsto nella convenzione applicabile al caso di specie.

Parte convenuta, quindi, reclama di aver diritto allo sconto del 30% in quanto iscritta alla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), come da convenzione in essere.

SCF, invece, contesta il diritto al suddetto sconto in quanto ██████████ non avrebbe documentato l'iscrizione alla FIPE se non nel 2014 (peraltro con una documentazione non univocamente riconducibile alla società convenuta).

Ritiene quindi il Collegio che l'iscrizione di ██████████ alla FIPE possa essere univocamente desunta dal fatto che la SIAE nei reversali di pagamento prodotti in esecuzione del disposto ordine di esibizione (trattasi di centinaia di documenti) abbia sempre chiesto ed ottenuto in pagamento dalla convenuta la quota da riversare alla FIPE quale categoria sindacale di appartenenza della convenuta, cosa che SIAE non avrebbe potuto certamente fare se ██████████ ██████████ non fosse stata effettivamente iscritta alla FIPE.

Spetta, dunque, alla convenuta lo sconto del 30% riconosciuto agli associati FIPE, ragion per cui l'ammontare dei diritti spettanti a SCF deve essere ridotto ad € 12.586,01.

Su tale somma, quindi, sono dovuti gli interessi al saggio legale come richiesto da parte attrice ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 21.12.2018 (data della prima lettera di messa in mora: doc. n. 18) in relazione ai diritti maturati per gli eventi svolti sino a tale data, e con decorrenza dalla data della singola serata per gli eventi successivamente svolti.

Trattandosi, poi, di un'obbligazione di valuta (pagamento dei compensi risultanti da un tariffario), non può essere riconosciuta la rivalutazione pur domandata da parte attrice.

Infatti, *"trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499). Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici"* (Cassazione, civile sez. I, 27/11/2013, n. 26501).

3) Circa il risarcimento del danno patrimoniale, va premesso che SCF ha contestato alla convenuta l'illecita duplicazione dei brani musicali poi oggetto di riproduzione, calcolando

quindi il danno patito sulla base del prezzo del consenso ragionevolmente richiedibile per la riproduzione del repertorio.

SCF, dunque, non ha contestato la mancata preventiva comunicazione dei brani che ██████ intendeva riprodurre (come maliziosamente pare ritenere la difesa della convenuta), ma l'illecita duplicazione dei fonogrammi per poi poterli diffonderli al pubblico, che è cosa assai diversa.

In altre parole, SCF ha contestato alla convenuta di aver illecitamente riprodotto su un qualche supporto (DVD, laptop, MP3, CD masterizzati) i brani musicali al fine di poterli riprodurre e diffonderli al pubblico, e per calcolare il danno patito ha dedotto come indice di prova il corrispettivo che avrebbe ragionevolmente richiesto ad un gestore di discoteca per acconsentire alla duplicazione dei brani musicali al fine di poterli diffondere nel proprio locale.

Non è stata contestata, quindi, la mancata comunicazione preventiva a SCF della scaletta musicale di ogni singolo evento al fine di ottenere l'assenso all'utilizzazione dei brani, come invece affermato da ██████

Va quindi detto che ex art. 158 LDA *"il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto".*

SCF, quindi, chiede in sostanza che il risarcimento del danno patrimoniale per illecita riproduzione le sia riconosciuto in forma forfettaria come consentito dalla norma appena citata.

██████, da parte sua, non prende posizione circa l'avvenuta illecita riproduzione (ovvero duplicazione) dei brani musicali da parte sua (preferendo una difesa sul punto del tutto inconferente in punto inesistenza dell'obbligo da parte sua di ottenere il preventivo consenso all'utilizzazione dei brani musicali, come sopra esposto).

La circostanza, pertanto, può ritenersi non contestata ex art. 115 c.p.c. posto che *"il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia*

limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica" (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21227).

Del resto, per il principio di vicinanza alla prova, sarebbe stato onere di [REDACTED] di dimostrare di aver comunicato/diffuso al pubblico i brani musicali traendoli da registrazioni dei fonogrammi lecitamente acquisite, trattandosi di circostanza che rientra nella sua esclusiva disponibilità materiale e giuridica, al riguardo dovendosi ricordare che secondo pacifico orientamento giurisprudenziale *"la distribuzione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzionale di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l'esercizio"* (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2009, n. 10744; Cassazione civile, sez. III, 27/05/2009, n. 12259; Cassazione civile, sez. II, 02/09/2013, n. 20110).

Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi provata la condotta illecita contestata da SCF.

Al riguardo va pure precisato che la convenzione fra SCF e FIPE esclude espressamente che essa fornisca all'associato FIPE il diritto di riprodurre (ovvero di duplicare) i fonogrammi (art. 2.3 del doc. n. 17 di parte attrice) e lo stesso dispone la convenzione fra SCF e Asso-Intrattenimento (art. 3.2), la quale in aggiunta (ed a differenza di quanto previsto dalla convenzione con FIPE) prevede pure la quantificazione forfettaria del danno derivante dall'illecita duplicazione (pari al 50% dei diritti di comunicazione al pubblico dei fonogrammi musicali).

Ora, SCF invoca tale clausola per determinare il danno da essa patito, operazione contestata dalla difesa di [REDACTED] non essendo essa associata ad Asso-Intrattenimento.

Il Collegio al riguardo premette che FIPE ed Asso-Intrattenimento sono due associazioni sindacali rappresentanti la medesima categoria di imprenditori, la prima essendo legata a Confcommercio, la seconda a Confindustria: trattasi, dunque, di due associazioni indubbiamente rappresentative della categoria professionale cui la convenuta appartiene.

Va ancora detto che la tipologia di danno di cui si sta trattando prescinde dalle allegazioni in punto assenza di colpevolezza formulate dalla difesa di [REDACTED] (la quale sostiene di aver

ritenuto in buona fede di aver adempiuto a tutti gli oneri in tema di diritti d'autore pagando la SIAE).

La difesa della convenuta, in effetti, oltre a non essere stata dimostrata ed ad essere stata smentita dalla stessa SIAE posto che è stata quest'ultima (legittimata quale mandataria di SCF ad incassare i diritti spettanti all'attrice per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi musicali) a riferire a SCF del mancato pagamento da parte della convenuta dei diritti spettanti all'attrice, risulta inconferente rispetto al danno patrimoniale allegato da SCF, dato che tale danno non attiene al mancato pagamento dei diritti al produttore di fonogrammi per la diffusione al pubblico di brani musicali, ma all'illecita duplicazione dei suddetti brani, condotta chiaramente distinta dalla diffusione al pubblico.

Un conto, infatti, è diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi, altra cosa è duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l'utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore.

La prova circa l'*an* del danno patrimoniale, dunque, alla luce di quanto precede deve ritenersi sussistente, non essendo stata contestata l'illecita duplicazione dei fonogrammi da parte della convenuta.

Passando alla determinazione del *quantum*, invece, ritiene il Collegio che il risarcimento del danno patrimoniale in forma forfettaria richiesto da parte attrice quale prezzo del consenso presupponga sostanzialmente una liquidazione in via equitativa (Corte d'Appello di Lecce, sez. II civ., sent. n. 280 del 22.04.2015), rispetto a cui il parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un'associazione certamente rappresentativa del settore (sebbene la convenuta non vi sia iscritta), ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori.

Infatti, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, il soggetto leso può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per dare il suo consenso alla duplicazione dei brani musicali a scopo commerciale, e tale prezzo può equitativamente essere desunto dalla convenzione SCF-Asso-Intrattenimento.

Posto, quindi, che l'importo dei diritti è pari ad € 17.980,02 (trattandosi di attività illecita non può certo essere applicata la riduzione di un terzo prevista per il pagamento dei diritti), il danno patrimoniale deve essere quantificato in € 8.990,01.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria e quindi di valore, sono dovuti, anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, 11/02/2005, n. 2839), interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria.

Ritiene quindi il Collegio che, in considerazione del fatto che l'illecito (che ha natura extracontrattuale con conseguente *mora ex se*) si è sviluppato progressivamente nel corso di circa 4 anni, di determinare in via equitativa e mediana al primo gennaio 2018 la decorrenza tanto degli interessi quanto della rivalutazione sull'intero importo del danno.

Dopo la presente sentenza, infine, decorreranno solamente gli interessi legali.

4) Quanto, invece, al danno non patrimoniale richiesto da parte attrice (danno all'immagine ed alla reputazione professionale), va detto che lo stesso è astrattamente risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché 158 LDA in relazione all'art. 2 della Costituzione.

L'evoluzione giurisprudenziale, infatti, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., è pervenuta all'affermazione della risarcibilità del danno non patrimoniale nei casi in cui l'evento lesivo sia relativo ai valori della persona (compresa quella giuridica) costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato.

Secondo, quindi, i più recenti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento (così da ultimo Cass. 1361/14).

In particolare, con riferimento al diritto all'immagine ed alla reputazione commerciale lamentati da SCF, deve sottolinearsi che "*allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile,*

oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire" (Cass. n. 8397/2016).

In ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato al riguardo che *"in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalle lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione"*, precisando espressamente che tra questi rientra anche il *"danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost."* (Cassazione Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).

In ordine alla prova di tale danno, il Collegio evidenzia che la stessa deve sempre essere fornita dal soggetto leso in quanto danno-conseguenza e non danno-evento: per giurisprudenza unanime, infatti, *"il danno alla reputazione e all'immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un danno conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento"* (Cass. n. 20558/2014).

Ciò premesso, nel caso di specie parte attrice si è limitata ad affermare genericamente l'esistenza di un danno non patrimoniale allegando apoditticamente che tale danno sorgerebbe in automatico dal mancato pagamento dei diritti da parte della convenuta, condotta che lederebbe l'immagine di SCF presso i propri soci e presso gli altri utilizzatori di fonogrammi. Così riassunta la tesi dell'attrice, ritiene allora il Collegio che la domanda non sia accoglibile. SCF, infatti, ha ommesso del tutto di allegare e, dunque, di provare le specifiche e circostanziate ripercussioni negative patite per effetto della condotta illecita posta in essere da ██████████, non avendo in effetti non solo provato ma neppure allegato che tale condotta sia stata resa nota agli altri utilizzatori di fonogrammi (il che esclude in radice un danno alla reputazione presso tale categoria professionale) nonché che i propri soci abbiano sviluppato un'opinione negativa nei confronti della loro mandataria: in effetti, per statuto SCF deve tutelare i diritti dei soci proprio in casi come quello oggetto del presente giudizio, sicché non si vede quale danno all'immagine possa essere sorto a seguito di una normale vicenda a tutela della quale l'attrice era stata appositamente costituita.

Alla luce di quanto precede, dunque, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata.

5) Parte attrice chiede altresì l'applicazione in danno di [REDACTED] dell'art. 163, terzo comma, LDA, nella misura massima prevista (180 giorni), norma secondo cui *"Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni"*.

Al riguardo il Collegio rileva la sussistenza del presupposto applicativo della norma (mancato pagamento dei compensi ex art. 73 LDA), ma ritiene che il potere discrezionale concesso dalla suddetta norma non possa essere esercitato nella fattispecie in esame per le seguenti dirimenti ragioni.

In primo luogo va evidenziato che l'inibitoria prevista dalla norma in commento assolve alla finalità primaria di interrompere una condotta illecita in atto al fine di conseguire il pagamento dei diritti di cui all'art. 72 LDA, ma tale finalità non risulta più sussistente nella fattispecie in esame posto che dal mese di aprile del 2019 parte convenuta ha iniziato a corrispondere i diritti spettanti al produttore di fonogrammi: risulta, pertanto, eccessivo e sproporzionato inibire la convenuta nell'utilizzo dei fonogrammi dopo che la stessa ha ripreso il regolare pagamento dei relativi diritti di utilizzazione.

In secondo luogo va detto che per la tipologia di attività svolta dalla convenuta (discoteca, sala da ballo) l'inibitoria all'utilizzo dei fonogrammi implica la sostanziale cessazione di ogni attività commerciale, misura francamente eccessiva se si considera sia la cessazione della condotta illecita a far data dal mese di aprile 2019 sia il contesto economico sorto in conseguenza della notoria pandemia da COVID₁₉, che ha portato alla sostanziale chiusura da oltre un anno dell'attività imprenditoriale esercitata da [REDACTED].

Per gli stessi motivi appena riferiti, infine, deve essere rigettata la richiesta di pubblicazione della sentenza posto che l'esercizio positivo del potere discrezionale nell'assumere una tale decisione concesso dall'art. 166 LDA nel caso di specie assumerebbe una valenza eccessivamente penalizzante per la convenuta.

6) Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 stante la soccombenza parziale (parte attrice, infatti, risulta soccombente in punto danno non patrimoniale, inibitoria, pubblicazione della sentenza ed applicazione dello sconto FIPE), mentre per i restanti 2/3 seguono la maggior soccombenza di parte convenuta (soccombente sulle domande principali in punto mancato pagamento dei diritti e danno patrimoniale).

Le spese sono quindi liquidate (prima della compensazione) secondo i parametri medi (scaglione sino ad € 52.000,00, come da nota di iscrizione a ruolo) in relazione alla fase di studio (€ 1.620,00) ed a quella introduttiva (€ 1.147,00), secondo il parametro minimo (€ 1.204,00) in relazione alla fase istruttoria (che si è sviluppata esclusivamente a mezzo esecuzione degli ordini di esibizione richiesti da parte attrice nell'atto di citazione), mentre per la fase decisoria vengono riconosciuti € 2.029,00 (meno del parametro medio stante la natura ripetitiva degli atti) per un totale di € 6.000,00 sicché, dopo la compensazione parziale, le spese devono essere definitivamente liquidate in € 4.000,00:

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti,

Accerta che [REDACTED] s.r.l., utilizzando i fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF s.r.l. presso la discoteca "[REDACTED]" corrente in Torino (TO), via [REDACTED], senza nulla corrispondere alla società attrice dal 1° febbraio 2015 al 1° marzo 2019, è incorsa nella violazione dell'art. 73 LDA.

Condanna [REDACTED] s.r.l. a pagare a favore di SCF s.r.l. a titolo di compenso ex art. 73 LDA la somma di € 12.586,01, oltre interessi al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 21.12.2018 in relazione ai diritti maturati per gli eventi svolti sino a tale data, e con decorrenza dalla data della singola serata per gli eventi successivamente svolti, il tutto sino al saldo effettivo.

Condanna [REDACTED] s.r.l. a pagare a favore di SCF s.r.l. a titolo di danno patrimoniale la somma di € 8.990,01, oltre interessi al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c. da calcolare sulla somma anno per anno rivalutata, e rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat dei prezzi per le famiglie di impiegati ed operai, il tutto con decorrenza dal 01.01.2018 e sino alla

data della presente sentenza, ed oltre interessi al saggio legale ex art. 1282 e 1284, primo comma, c.c. sulla somma così ottenuta con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Rigetta ogni altra domanda formulata da SCF s.r.l.

Compensa le spese di lite nella misura di $\frac{1}{3}$ e **Condanna** [REDACTED] s.r.l. alla refusione dei restanti $\frac{2}{3}$ a favore di SCF s.r.l., spese che si liquidano per detta frazione in € 4.000,00 a titolo di compenso ed in € 708,66 a titolo di esposti, oltre contributo forfettario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrenze.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese del 14.05.2021.

Il Giudice relatore

Luca Martinat

La Presidente

Silvia Vitro